



CITTA' DI BISIGNANO

Ordinanza N. 46 del 20/03/2020

(Prot. 4574)

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*" in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

Considerato che anche nel territorio della Regione Calabria si sta verificando una crescita progressiva e preoccupante, in termini percentuali, di casi positivi;

Ravvisata l'esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, anche alla luce dei crescenti casi di contagio in paesi non molto distanti dalla nostra cittadina e della chiusura di diversi paesi nel Sud Italia;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale

ORDINA

1. E' vietato l'ingresso nel territorio di Bisignano per chi non è residente se non per motivi di lavoro, salute, assistenza di un proprio caro anziano o diversamente abile, ovvero altre attività indifferibili e, comunque, adeguatamente motivate;
2. I cittadini di Bisignano che abbiano fatto ingresso, a far data 15 marzo 2020, nei Comuni di San Lucido, Montebello Ionico, Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina (nonché gli altri Comuni interessati da provvedimenti di

- chiusura per Covid-19), ovvero che abbia avuto contatti con persone a loro volta provenienti dai predetti Comuni, di porsi in quarantena obbligatori e darne immediata comunicazione al medico di famiglia ed al Sindaco;
3. tutte le attività commerciali, attualmente non incluse in provvedimenti di chiusura, al esclusione di farmacie, parafarmacie ed attività di generi alimentari, devono rispettare l'orario giornaliero di chiusura al pubblico dalle ore 15:00, nonché la chiusura domenicale;
 4. alle sole attività di generi alimentari è concesso, da lunedì a sabato, fermo restante l'obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 18:00 (quindi con chiusura a chiave degli accessi e dei serramenti), effettuare consegne a domicilio dalle 18:00 alle ore 20:00;
 5. è vietato sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 6. è vietato il commercio ambulante su tutto il territorio comunale di Bisignano;
 7. è vietato praticare sport all'aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità di salute debitamente certificate;
 8. è consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale e presso l'esercizio commerciale più prossimo alla propria abitazione;
 9. è consentito portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di m. 200 dalla propria abitazione.

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la chiusura di ville e parchi ubicati nel territorio comunale;

DISPONE, altresì,

- La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al 03/04/2020, salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (art. 650 del Codice Penale).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, lì 20/03/2020

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Lo Giudice